



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione n. 070/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 078/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente (relatore)

Mauro Sferrazza - Componente

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 078/CSA/2021-2022, proposto dalla Società CALCIO LECCO 1912 s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 97/DIV del 2.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.11.2021, l'Avv. Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società CALCIO LECCO 1912 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio tesserato, BATAZZA Angelo, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 97/DIV del 2.11.2021), in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro, Calcio Lecco/Virtus Verona del 31.10.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto nei confronti del tesserato della predetta Società, BATAZZA Angelo, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31/12/2021, oltre all'ammenda di € 1000,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il proprio provvedimento: *“per avere, dal 17° minuto del secondo tempo, mentre si trovava in tribuna dietro il IV Ufficiale di gara: tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale e della classe arbitrale, pronunciando ripetutamente nei loro riguardi frasi offensive e accusandoli di parzialità; proferito nei confronti del Direttore di gara frasi offensive e denigratorie per motivi di origine territoriale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 23 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e considerata la gravità delle accuse formulate nei confronti della quaterna arbitrale e della classe arbitrale nel suo complesso. (r.c.c.)”*.

La reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta e, in via subordinata, la riduzione della stessa.

La reclamante ritiene che il delegato della Lega abbia, del tutto erroneamente, riferito le espressioni ingiuriose, proferite dal BATTAZZA, agli Ufficiali di Gara; la reclamante ritiene, comunque, eccessivamente gravosa e severa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal predetto tesserato nella circostanza per cui è causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Al proposito, si evidenzia che il rapporto del delegato di Lega risulta particolarmente circostanziato e non lascia alcun margine di dubbio in ordine al fatto che le espressioni gravemente ingiuriose e discriminatorie siano state pronunciate dal BATTAZZA all'indirizzo degli Ufficiali di Gara; né rileva la circostanza che gli Assistenti e il IV Ufficiale di Gara non provenissero da regioni del Meridione d'Italia, atteso che il Direttore di Gara appartiene alla Sezione di Castellammare di Stabia.

Quanto, poi, alla specie e misura della sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo, si ritiene che l'inibizione a tempo, peraltro espressamente prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S., contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla Società reclamante, sia del tutto congrua in relazione alla gravità delle offese, anche di natura discriminatoria, rivolte all'indirizzo degli Ufficiali di Gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

IL VICE PRESIDENTE ESTENSORE

Maurizio Borgo

IL PRESIDENTE

Pasquale Marino

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce